



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 16 luglio 2014

Prot. n. 2589 OR/sg

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici  
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

*e-mail*

Oggetto: decreto-legge n. 91  
del 24 giugno 2014.  
**Circolare pubblica.**

Ai Presidenti delle Federazioni regionali  
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

*e-mail*

e, p.c. Agli iscritti nell'Albo professionale  
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

*e-mail*

Con riferimento a quanto in oggetto si vengono a fornire i primi chiarimenti interpretativi relativamente all'art. 18 che reca il "bonus" per l'acquisto di beni strumentali, e dunque di interesse per i liberi professionisti che assistono le imprese loro clienti.

Le regole generali per usufruire del "bonus" sono le seguenti:

1. **Soggetti interessati**, tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa possono usufruire dell'agevolazione.
2. **Spese agevolabili**, quelle per gli investimenti:
  - di importo **superiore a € 10.000**(per singolo bene);
  - effettuati dal **25.6.2014 al 30.6.2015**;
  - in **beni nuovi strumentali** compresi nella **divisione 28 della tabella Ateco 2007** ossia:

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici  
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ  
Tel. 0543/720.908  
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia  
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA  
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531  
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: [agrotecnici@agrotecnici.it](mailto:agrotecnici@agrotecnici.it) - PEC: [agrotecnici@pecagrotecnici.it](mailto:agrotecnici@pecagrotecnici.it) - [www.agrotecnici.it](http://www.agrotecnici.it)

### **MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE**

Motori a combustione interna (*esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili*)

Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili motori a combustione interna Turbine e turboalternatori (*incluse parti e accessori*)

Apparecchiature fluidodinamiche

Altre pompe e compressori

Altri rubinetti e valvole

Organi di trasmissione (*esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli*) Cuscinetti a sfere

### **ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE**

Forni, fornaci e bruciatori

Caldaie per riscaldamento

Altri sistemi per riscaldamento

Ascensori, montacarichi e scale mobili

Gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli

Carriole

Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

Cartucce toner

Macchine ed altre attrezzature per ufficio (*esclusi computer e periferiche*)

Utensili portatili a motore

Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; di condizionatori domestici fissi

Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (*incluse parti staccate e accessori*)

Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (*incluse parti e accessori*)

Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (*incluse parti e accessori*)

Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico

Macchine per la pulizia (*incluse le lavastoviglie*) per uso non domestico

Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (*esclusi quelli ottici*)

Altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca

### **MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA**

Trattori agricoli

Altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

**MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI**

Macchine utensili per la formatura dei metalli (*incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili*)

Macchine per la galvanostegia

Altre macchine utensili (*incluse parti e accessori*) nca

**ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI**

Macchine per la metallurgia (*incluse parti e accessori*)

Macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri

Altre macchine da miniera, cava e cantiere (*incluse parti e accessori*)

Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (*incluse parti e accessori*)

Macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (*incluse parti e accessori*)

Macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (*incluse parti e accessori*)

Apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (*incluse parti e accessori*)

Macchine per l'industria della carta e del cartone (*incluse parti e accessori*)

Macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (*incluse parti e accessori*)

Macchine per la stampa e la legatoria (*incluse parti e accessori*)

Robot industriali per usi molteplici (*incluse parti e accessori*)

Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

Apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili

Giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento

Apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento

Altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (*incluse parti e accessori*)

Le strutture cui gli investimenti sono destinati devono essere ubicate in Italia.

3. **Importo dell'agevolazione**, è pari al **15%** delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei 5 periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo la prima delle quali utilizzabile a decorrere dall'1 gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento (*ad esempio, per gli investimenti 2014, dall'1 gennaio 2016*).

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 5 anni alla data del 25 giugno 2014 va considerata la media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 25 giugno 2014 o a quello successivo, sempre con la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

4. **Utilizzo del credito d'imposta**, è consentito unicamente **in compensazione** tramite il tradizionale Modello F24, senza alcun limite di importo.

Il credito d'imposta inoltre:

- non è tassato ai fini IRPEF/IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali lo stesso è utilizzato;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi *ex-artt.* 61 e 109, comma 5, TUIR.

5. **Casi di decadenza**, si decade dal credito d'imposta in caso di:

- cessione a terzi o destinazione dei beni agevolati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto;
- trasferimento dei beni agevolati, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in strutture produttive fuori del territorio italiano, anche se appartenenti al beneficiario dell'agevolazione.

In caso di indebita fruizione il credito:

- va restituito entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si è verificata la decadenza;
- si debbono pagare gli interessi e le sanzioni.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE  
  
(Roberto Orlandi)